

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Clínica La Luz, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)

### **Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° luglio 2019 (procedimento R 2239/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Clínica La Luz e la Luz Saúde.

### **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Luz Saúde, SA è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 319 del 23.9.2019.

---

### **Ricorso proposto il 4 giugno 2020 — HS / Commissione**

**(Causa T-848/19)**

(2020/C 271/50)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* HS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 12 marzo 2019 avente ad oggetto il licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova;
- se del caso, annullare la decisione del 10 ottobre 2019 che respinge il reclamo presentato dal ricorrente;
- risarcire il danno morale subito dal ricorrente, valutato ex aequo et bono come pari a EUR 15 000;
- condannare la convenuta al totale delle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla disabilità e dell'obbligo di fornire una soluzione appropriata, sulla violazione dell'articolo 21 della Carta, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dell'articolo 1, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, nonché sulla violazione del dovere di sollecitudine.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 34 dello Statuto: violazione delle regolari condizioni del periodo di prova, mancanza di istruzioni e mancata definizione e indeterminazione degli obiettivi, violazione del diritto di essere ascoltati e errori manifesti di valutazione.

3. Quanto alla domanda di risarcimento, il ricorrente espone l'illecito commesso dalla convenuta, il danno subito e il nesso tra l'illecito e il danno.

---

**Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — Sogia Ellas/Commissione**

**(Causa T-347/20)**

(2020/C 271/51)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Sogia Ellas AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: P. Bernitsas, M. Androulakaki, A. Patsalia e E. Kalogiannis, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il suo ricorso;
- annullare integralmente la decisione o, in subordine, nella parte che riguarda la ricorrente <sup>(1)</sup>;
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione, nella parte in cui impone il recupero degli importi degli aiuti controversi complessivamente o, in subordine, nella parte che riguarda la ricorrente; e
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errata interpretazione e sulla carenza di motivazione, da parte della Commissione, riguardo all'esistenza di un aiuto di Stato: non sono soddisfatti i criteri del vantaggio economico, di selettività e della distorsione della concorrenza.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure controverse costituiscono aiuti compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione, di previa audizione e di motivazione della decisione, nonché sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 <sup>(2)</sup> e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 <sup>(3)</sup>, nonché sul fatto che la decisione è stata adottata in violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione è stata adottata in violazione del principio di proporzionalità.

---

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2020/394 della Commissione del 7 ottobre 2019 riguardante le misure SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) attuate dalla Repubblica ellenica sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie in relazione agli incendi del 2007 [notificata con il numero C(2019) 7094] (GU 2020, L 76, pag. 4).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

---